

Disegno di legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 30 marzo 2012, n.5 ha, oramai, 10 anni e risale a un periodo in cui la conoscenza sull'agricoltura sociale era agli albori e la potenzialità di sviluppo della stessa era ancora poco conosciuta.

Le conoscenze negli ultimi anni sono state notevolmente ampliate: non solo si è accertato che in Campania le cooperative sociali e le imprese sociali hanno sviluppato nuove modalità di fare agricoltura sociale, per rispondere ai fabbisogni di servizi espressi dal territorio per le fasce deboli, ma anche che, con sempre maggiore interesse, le imprese agricole hanno iniziato a dedicarsi a questa materia sulla scia della multifunzionalità aziendale.

Inoltre, nel 2015 è entrata in vigore la legge 18 agosto 2015, n.141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), che promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità dell'impresa agricola, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle comunità locali in tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Alla disciplina statale primaria ha fatto seguito nel 2018 - dopo l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della seduta del 21 dicembre 2017 – l'emanazione del Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

La proposta normativa, diretta ad aggiornare la disciplina regionale campana in materia di agricoltura sociale - alla luce dei mutamenti avvenuti e del nuovo quadro legislativo nazionale- è il frutto di un lavoro di studio condotto in questi anni in raccordo con gli operatori di settore.

Nel 2018, infatti, è stato istituito presso l'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania il Tavolo regionale dell'agricoltura sociale, composto dai portatori di interesse regionali (OOPP, Cooperative, imprese del terzo settore, Università, DG Politiche agricole, alimentari e forestali, DG Politiche sociali e socio-sanitarie) con la finalità di promuovere un'analisi del contesto e per l'individuazione di azioni positive a favore del comparto.

La stesura del presente disegno di legge regionale nasce, in definitiva, da un costante dialogo con i soggetti che operano nel comparto e con i rappresentanti nel Tavolo regionale agricoltura sociale ed è stato elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito.

La proposta normativa appare coerente con l'impianto complessivo della disciplina statale - intervenendo su alcuni aspetti organizzativi e procedurali rimessi alla fonte regionale - e si compone di 14 articoli.

Art. 1 – Finalità

Si descrivono le finalità della legge, diretta alla promozione dell'agricoltura sociale quale attività finalizzata a consolidare le opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, facilitando l'accesso adeguato alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali nell'intero territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

Si opera il rinvio alla normativa statale per le definizioni in materia e si chiarisce le fattispecie di fattorie sociali, indicando le forme di collaborazione consentite.

Art. 3 – Albo delle fattorie sociali

Si istituisce l'albo delle fattorie sociali con funzione di rendere pubblici i nominativi dei soggetti riconosciuti.

Art. 4 – Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale

Si attribuiscono al Comune dove hanno sede i fabbricati utilizzati per le attività di agricoltura sociale le funzioni amministrative correlate all'esercizio delle attività, introducendo la procedura per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 5 - Interventi di promozione

Sono previsti criteri di priorità nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli relativi a "Banca della Terra Campana" di cui all'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017).

Art. 6 – Logo delle fattorie sociali

Si istituisce un logo collettivo regionale per favorire la valorizzazione delle fattorie sociali iscritte all'albo. Le caratteristiche e la disciplina sull'utilizzo del logo sono rinviate al regolamento di attuazione.

Art. 7 – Osservatorio Regionale dell'Agricoltura Sociale

È istituito l'Osservatorio Regionale dell'Agricoltura Sociale composto dai rappresentanti dei maggiori organismi/enti del territorio, portatori di interesse; se ne definiscono la composizione e le funzioni.

Art. 8 - Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale

L'articolo contiene le disposizioni sulle caratteristiche e sull'utilizzo dei fabbricati da destinare ad agricoltura sociale, con indicazione degli interventi edilizi ivi consentiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, delle caratteristiche ambientali delle zone interessate e in conformità a quanto previsto dalla disciplina ambientale e dalle pianificazioni territoriali e paesaggistica.

Art. 9 – Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

La vigilanza sull'applicazione della normativa è attribuita ai Comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili utilizzati per l'attività di agricoltura sociale, che provvedono ai controlli, curano i

procedimenti sanzionatori e incassano i relativi proventi. La disposizione elenca, inoltre, le specifiche violazioni e le correlate sanzioni.

Art. 10 – Regolamento

Si prescrive la tempistica di adozione del regolamento di attuazione e se ne indica il contenuto.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

Si definiscono le norme transitorie per i soggetti che risultano iscritti al registro regionale delle fattorie sociali di cui alla legge regionale n. 5 del 2012.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

Si prevede che l'attuazione delle disposizioni non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13 – Disposizioni finali

Si rimanda, per quanto non previsto nel disegno di legge, alle norme nazionali in materia e si dispone, inoltre, l'abrogazione della legge regionale 30 marzo 2012, n.5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11), con esclusione degli articoli 9 e 10, che attengono alla materia di foreste e bonifica montana.

Art. 14 – Entrata in vigore

Si stabilisce l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.